



CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

SETTORE 2° - TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Progettazione ed Amministrativo

REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI A COTTIMO (art. 23, c. 4, L.R. 31.05.2002 n. 14)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 24.04.2003



ARTICOLO 1

Tipologie di lavori eseguiti a cottimo

Il presente regolamento disciplina le sotto elencate tipologie particolari di lavori da affidarsi con la procedura negoziata del cottimo:

a) interventi di manutenzione in genere sia alle strutture che agli impianti tecnologici e di sicurezza.

b) interventi urgenti di manutenzione, riparazione o rifacimento al fine di garantire la pubblica incolumità o la preservazione dei beni di proprietà comunale.

c) interventi di modesta entità che comportino modifica, rifacimento o nuova costruzione di strutture od impianti tecnologici e di sicurezza necessari a risolvere aspetti di dettaglio che si presentino durante il normale utilizzo dei beni immobili e per i quali risulterebbe, vista la loro limitata dimensione sia economica che tecnica, eccessivamente oneroso procedere nelle altre forme previste dalla legge.

Gli interventi come sopra definiti potranno interessare l'intero patrimonio del Comune, quali: Edifici comunali, impianti sportivi, scuole, strade, piazze, parcheggi, illuminazione pubblica, fognature, verde pubblico, parchi, ecc.

ARTICOLO 2

Responsabile del Procedimento

Si procederà di volta in volta alla nomina del responsabile del procedimento di ogni singolo intervento realizzato con la procedura del cottimo.

ARTICOLO 3

Importo degli interventi

Gli interventi da affidarsi in cottimo sono consentiti fino al limite di importo di € 200.000,00 con esclusione dell'IVA.

ARTICOLO 4

Modalità di affidamento

Le procedure di affidamento degli interventi da effettuare in cottimo faranno riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 5

Garanzie

Per i lavori a cottimo si applicherà il disposto dell'art. 30, commi 1, 2 e 3 della L.R. 31.05.2002 n. 14.

ARTICOLO 6

Contabilità dei lavori

I lavori a cottimo saranno in ogni caso disciplinati dal Titolo IX, Capo III e dal Titolo XI, Capo II del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni" approvato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554.